

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000, celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Oro	100.000	25	900	1‰	g 15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

*sul dritto*: raffigurazione della facciata della Basilica di Santa Croce in Firenze; in alto in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»; in bassoiglio stilizzato;

*sul rovescio*: raffigurazione dell'interno della Basilica di Santa Croce in Firenze; intorno leggenda «VII CENTENARIO DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN FIRENZE»; in basso «R»; «100 MILA LIRE» e «1995»;

*sul bordo*: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete d'oro di cui al presente decreto è determinato in L. 2.500.000.000 pari a n. 25.000 pezzi.

Art. 5.

Le monete da L. 100.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 dicembre 1995.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

p. Il direttore generale: PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto



Rovescio



95A6556

DECRETO 3 novembre 1995.

**Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, recante nuove norme per lo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita sul mercato telematico dei titoli di Stato ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori principali e degli specialisti in titoli di Stato.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, e 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995;

Ritenuta l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto in relazione all'evoluzione delle contrattazioni al fine di promuovere la concorrenzialità e l'efficienza complessiva del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;